

successione nel processo - a titolo universale - art. 110 cod. proc. civ. - giudizio di cassazione - applicabilità - fondamento - condizioni - costituzione irrituale dell'erede - sanatoria - limiti. corte di cassazione sez. u, sentenza n. 9692 del 22/04/2

impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - in genere - successione nel processo - art. 110 cod. proc. civ. - applicabilità - fondamento - condizioni - costituzione irrituale dell'erede - sanatoria - limiti. corte di cassazione sez. u, sentenza n. 9692 del 22/04/2013

In tema di giudizio di cassazione, poiché l'applicazione della disciplina di cui all'art. 110 cod. proc. civ. non è espressamente esclusa per il processo di legittimità, né appare incompatibile con le forme proprie dello stesso, il soggetto che ivi intenda proseguire il procedimento, quale successore a titolo universale di una delle parti già costituite, deve allegare e documentare, tramite le produzioni consentite dall'art. 372 cod. proc. civ., tale sua qualità, attraverso un atto che, assumendo la natura sostanziale di un intervento, sia partecipato alla controparte - per assicurarle il contraddittorio sulla sopravvenuta innovazione soggettiva consistente nella sostituzione della legittimazione della parte originaria - mediante notificazione, non essendone, invece, sufficiente il semplice deposito nella cancelleria della Corte, come per le memorie di cui all'art. 378 cod. proc. civ., poiché l'attività illustrativa che si compie con queste ultime è priva di carattere innovativo. Ove, peraltro, la parte intimata (e poi deceduta) non abbia, nei termini, proposto e depositato il controricorso, l'erede può soltanto partecipare alla discussione orale, conferendo al difensore procura notarile, ma l'eventuale costituzione irrituale del medesimo sanata se le controparti costituite non formulino eccezioni.

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9692 del 22/04/2013